



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

PROVINCIA REGIONALE DI ROMA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/03/2008

=====

ADDI' 29/03/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARCINI	Claudio	"
ASTORRE	Enzo	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
FATTACIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
CONFORTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Cristina	"
COSTA	S. Ivo	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALLA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Americo Antonio GUZZUPI

***** OMISSIS *****

ASSENTI: MONTINO - COSTA DALLA - FICHERA - MICHELANGELO - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 212

Oggetto:

Atto d'atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma e la "Fondazione G.B. Stetti" per la gestione di attività clinico scientifica.



212 29 MAR. 2008

lez



OGGETTO: presa d'atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma e la "Fondazione G.B. Bietti" per la gestione di attività clinico scientifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina della materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni e integrazioni;


VISTA la Legge regionale del 3 marzo 2003, n. 4, "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", così come modificata dalla Legge regionale n. 2/2004;

VISTO il Piano di Rientro del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio, sottoscritto in data 28 febbraio 2007, approvato con propria deliberazione 6 marzo 2007, n. 149;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTA la propria deliberazione n. 1284, del 23 dicembre 2004, con la quale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha evidenziato la coerenza con la programmazione regionale del riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nel campo dell'oftalmologia della Fondazione G.B. Bietti (ONLUS ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 460/97), trasmessa al Ministero della Salute con nota del 10 gennaio 2005, prot. n. 3162, ai sensi dell'art. 14 del suddetto D.lgs 288/2003;

212 29 MAR. 2008 *ly*



PRESO ATTO che il Ministro della Salute con proprio decreto del 15 febbraio 2005, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, ha riconosciuto "...il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato della Fondazione "G.B. Bietti", con sede legale in Roma via Livenza n. 3, per la disciplina di oftalmologia";

CONSIDERATO che Fondazione Bietti svolge la propria attività assistenziale e di ricerca presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli a seguito di uno specifico protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 maggio 2004, di cui la Giunta regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 541/2004, sospendendo temporaneamente l'accreditamento della UOC di oculistica (n. 12 p.l.) dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli e assegnando contestualmente l'accreditamento dei 12 p.l. della predetta UOC alla Fondazione Bietti per la durata del protocollo in argomento;

CONSIDERATO che il Presidente del suddetto IRCCS, ha successivamente espresso la necessità di creare un proprio luogo di cura proponendo all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata la possibilità di allocare la Fondazione G.B. Bietti presso la struttura "Ospedale Britannico";

TENUTO CONTO che con nota del 26 marzo 2007, il Direttore Generale dell'Azienda San Giovanni Addolorata rappresentava alla Regione la disponibilità a sviluppare il Centro per le maculopatie in convenzione con l'IRCCS di cui sopra, adottando in data 24 aprile 2007 la deliberazione n. 540/DG avente ad oggetto "Centro regionale per la ricerca e cura delle maculopatie. Istituzione quale centro di riferimento regionale in convenzione con l'IRCCS Fondazione G.B. Bietti";

CONSIDERATO che la competente Direzione regionale dell'Assessorato alla Sanità:

- con nota del 4 aprile 2007, prot. 38783/4V/02 ha condiviso l'istituzione del predetto Centro "...considerato che il disegno progettuale contribuirà ad apportare un valore aggiunto all'azienda, ..., anche tenuto conto che non sono previste ulteriori risorse a carico del fondo sanitario";
- con nota del 21 maggio 2007, prot. 55881/4V/20 ha precisato che detto centro non poteva essere riconosciuto quale centro di riferimento regionale in quanto "non è stata esperita la procedura prevista dalla DGR del 18 marzo 2005, n. 339";


VISTA la nota prot. 5395 del 12 marzo 2008, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha trasmesso la convenzione tra la suddetta Azienda e la Fondazione G.B. Bietti per la gestione di attività clinico scientifica;

RILEVATO che nella predetta convenzione, sottoscritta in data 2 gennaio 2008, dai legali rappresentanti dei due Enti coinvolti, è tra l'altro previsto che:

- "condizione essenziale per l'attuazione dall'accordo di collaborazione di cui trattasi è che non siano previste ulteriori spese a carico del fondo sanitario";

8 APR. 2008

212 29 MAR. 2008 *ly*



- *“L’Azienda mette a disposizione della Fondazione n. 4 posti letto per attività di day surgery dedicata all’oftalmologia sita al piano 3 del presidio ospedaliero Britannico”;*

RITENUTO opportuno, ferma restando la disciplina regionale in materia di autorizzazione e accreditamento sopra citata, prendere atto della suddetta convenzione tra L’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata e la Fondazione G.B. Bietti, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATA la necessità di rinviare a successivi provvedimenti, da adottare presumibilmente entro sei mesi non appena soddisfatti i requisiti previsti dalla disciplina regionale in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali:

- il trasferimento dei suddetti n. 4 posti letto di oftalmologia dall’Azienda ospedaliera San Giovanni – Addolorata alla Fondazione G.B. Bietti;
- l’assegnazione di n. 4 posti letto di oftalmologia, autorizzati e accreditati alla Fondazione G.B. Bietti, ove compatibile con il Piano di Rientro e la programmazione regionale;

TENUTO conto che la presente deliberazione non è soggetta alla Procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

- di prendere atto della convenzione tra L’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata e la Fondazione G.B. Bietti, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ferma restando la disciplina regionale in materia di autorizzazione e accreditamento sopra citata;
- di rinviare a successivi provvedimenti, da adottare presumibilmente entro sei mesi non appena soddisfatti i requisiti previsti dalla disciplina regionale in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali:
 - il trasferimento dei suddetti n. 4 posti letto di oftalmologia dall’Azienda ospedaliera San Giovanni – Addolorata alla Fondazione G.B. Bietti;
 - l’assegnazione di n. 4 posti letto di oftalmologia, autorizzati e accreditati alla Fondazione G.B. Bietti, ove compatibile con il Piano di Rientro e la programmazione regionale;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

ASL
S

Il presente allegato è
composto da n. 5 pagine.

ALLEG. alla DELIB. N. 222 *lu*

DEL 29 MAR 2008

CONVENZIONE *lu*

TRA

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero S. Giovanni – Addolorata (di seguito denominata Azienda) con sede in Roma – Via dell'Amba Aradam n. 9 00184 ROMA – Codice Fiscale e Partita IVA 0475403061006- in persona del Direttore Generale, Dott. Luigi D'Elia

E

La Fondazione G. B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia ONLUS – IRCCS (di seguito denominata Fondazione) con sede in Roma - Via Livenza n. 3 – Codice Fiscale 07864670588 Partita IVA 01891741009 - in persona del Presidente Prof. Dr. Mario Stirpe

PREMESSO CHE

1. tra l'Azienda e la Fondazione è in essere un rapporto di collaborazione scientifica avente ad oggetto la gestione della Banca degli Occhi;

2. con nota 38783/D4/4V/02 del 4 aprile 2007, che si allega sub a) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, la Regione Lazio ha espresso massima condivisione alla prospettata ipotesi di istituzione di un Centro per la ricerca e la cura delle maculopatie all'interno dell'Azienda in convenzione con la Fondazione;

3. con nota 5525/DG del 16 aprile 2007, che si allega sub b) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l'Azienda ha comunicato di aver individuato nei locali del presidio ospedaliero Britannico, siti in Roma, Via di Santo Stefano Rotondo n. 6, un'area di oltre 600 mq di superficie su due piani nonché apposita area per studi medici ed attività ambulatoriale, con ingresso autonomo che, opportunamente ristrutturata, potrebbero accogliere da un lato i laboratori di ricerca della Fondazione e dall'altro l'istituendo Centro per la ricerca e la cura delle maculopatie, di seguito denominato Centro, che la Fondazione dovrà condurre in convenzione con l'Azienda. La stipulanda convenzione dovrà anche individuare la possibilità di utilizzare le camere operatorie ed alcuni posti letto per la day surgery propri delle Unità operative dell'Azienda al fine di ivi allocare le attività di ricovero e cura della Fondazione, con particolare riferimento agli interventi di eccellenza, nell'ambito del vigente riconoscimento del carattere scientifico dell'attività della Fondazione.

4. con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 540/DG del 24 aprile 2007, che si allega sub c) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, è stato dato formale seguito a quanto prospettato nella nota di cui al precedente punto n. 3;

5. condizione essenziale per l'attuazione dell'accordo di collaborazione di cui trattasi è che non siano previste ulteriori risorse a carico del fondo sanitario;

Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata"

Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 ROMA - Tel. (06) 77051-Fax 77053253 - C.F. e P.IVA 04735061006 - Cod. Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163



6. la Fondazione ha manifestato la disponibilità a finanziare con un importo di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila), a fondo perduto, e con un importo di € 690.000,00 (euro seicentonovantamila), in conto di esercizio, i lavori di ristrutturazione dei locali, la dotazione del Centro e delle camere operatorie dedicate agli interventi di eccellenza nonché l'erogazione di borse di studio da destinare a medici e personale di supporto per l'attività della Fondazione stessa e la gestione amministrativa del Centro, come meglio specificato nella deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 1294/DG del 14 novembre 2007, che si allega sub d) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

7. l'Azienda ha manifestato la disponibilità a fornire, dietro corrispettivo, i servizi di supporto alle attività della Fondazione che saranno allocate presso l'Azienda stessa.

RITENUTO

Di dover procedere alla stipula della convenzione di cui al punto 3 delle premesse

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

L'Azienda mette a disposizione della Fondazione:

- a) i locali per l'esercizio dell'attività clinica e scientifica ed, in particolare, per l'attività di ricerca e cura delle maculopatie, per l'attività ambulatoriale, per l'attività di ricovero a ciclo diurno e per l'attività chirurgica di eccellenza, siti nel presidio ospedaliero Britannico, meglio individuati nelle planimetrie allegate agli atti in premessa;
- b) n. 4 posti letto per attività di ricovero a ciclo diurno, allocati al piano 2 del presidio ospedaliero Britannico;
- c) n. 1 sala operatoria per attività di day surgery dedicata all'oftalmologia sita al piano 3 del presidio ospedaliero Britannico da utilizzarsi, da parte della Fondazione stessa, per n. 3 sedute operatorie;
- d) il personale addetto all'assistenza per la conduzione dei posti letto per attività di ricovero a ciclo diurno e per attività chirurgica di sala operatoria;
- e) attività assistenziale, gestionale e di supporto per le attività come sopra individuate.





Le attività di cui al comma precedente potranno essere svolte, in via provvisoria, a decorrere dalla data del successivo articolo 9, qualora siano stati soddisfatti dalla Fondazione gli impegni finanziari di cui in premessa.

Le modalità di messa a disposizione dei posti letto e le modalità di gestione delle camere operatorie verranno meglio specificate in apposito disciplinare tecnico che verrà approvato con successivo provvedimento.

La Fondazione, a decorrere dalla data del successivo articolo 9, è immessa nell'utilizzo dei locali messi a disposizione dall'Azienda e siti nel presidio ospedaliero Britannico, accettandoli nello stato di fatto in cui essi si trovano.

A tal fine, un incaricato della Fondazione, unitamente ad un rappresentante dell'Azienda procederanno all'inventario dei beni messi a disposizione dalla Fondazione stessa.

Beni e locali, alla fine della collaborazione, dovranno essere restituiti nello stato di fatto in cui sono stati consegnati o nello stato di fatto in cui si trovano, per quelli che saranno all'uso sottoposti a ristrutturazione, salvo il degrado per l'uso e pienamente funzionanti tramite l'ordinaria manutenzione.

ARTICOLO 3

La Fondazione è impegnata ad effettuare, per tutta la durata della presente convenzione, la manutenzione ordinaria dei beni e dei locali messi a disposizione.

Le opere di manutenzione straordinaria nonché tutte le altre migliorie necessarie per migliorare la qualità delle prestazioni verranno definite di comune accordo tra le parti in relazione al verificarsi delle rispettive necessità.

ARTICOLO 4

Il Centro e la correlata struttura di ricovero e cura, come individuata al precedente articolo 2, messi a disposizione della Fondazione, agiranno quale Unità operativa della Fondazione stessa, di seguito denominata U.o., che sarà l'unico soggetto abilitato ad autorizzare le prestazioni a favore dell'utenza che avverranno in conformità alla normativa vigente.

La Fondazione per il funzionamento dell'U.o., si avvarrà di proprio personale medico, operante presso l'Azienda sulla base di un separato accordo convenzionale che verrà approvato con successivo provvedimento.

L'Azienda metterà a disposizione per il funzionamento dell'U.o. il personale infermieristico, ausiliario e medico anestesista, come indicato al precedente articolo 2.

Al fine della responsabilità civile, per i servizi forniti, l'Azienda e la Fondazione sono responsabili in solido. A tale scopo entrambe le parti stipuleranno apposite polizze assicurative.

Per le attività direttamente svolte dal personale della Fondazione, la stessa deve ritenersi unica responsabile in caso di sinistro, escludendo l'Azienda da qualsivoglia responsabilità. Per tale finalità dovrà essere stipulata apposita polizza con massimale pari a quello previsto per il personale dipendente dell'Azienda.

La Fondazione, tutto il suo personale ed i collaboratori di qualsiasi sorta, nello svolgimento dell'attività di ricerca e dell'attività clinica ospedaliera della U.o., devono agire nel rispetto delle finalità etiche e deontologiche della struttura ospedaliera medesima.

Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata"

Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 ROMA - Tel. (06) 77051 - Fax 77053253 - C.F. e P.IVA 04735061006 - Cod. Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n.5163



L'Azienda potrà esprimere il proprio gradimento nei confronti di detti operatori. Parimenti la Fondazione sul personale messo a disposizione da parte dell'Azienda potrà esprimere il proprio gradimento previa valutazione improntata a principi di imparzialità e nel rispetto delle normative vigenti, incluse quelle riguardanti i contratti di lavoro e di servizio assicurato da terzi.

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione le attrezzature idonee al funzionamento di base della U.o., anche mediante uso condiviso. Dall'altra parte, la Fondazione mette a disposizione le proprie specifiche apparecchiature e quanto ritenuto necessario per l'attività e lo sviluppo della U.o.. Il tutto come meglio specificato in apposito disciplinare tecnico che verrà approvato con successivo provvedimento.

L'attività di ricerca è svolta dalla Fondazione, ai fini organizzativi, d'intesa con il Direttore Sanitario Aziendale dell'Azienda.

Le funzioni igieniche ed organizzative per l'attività della U.o., per quanto di competenza, sono di pertinenza della Direzione medica e della Direzione amministrativa di Polo Ospedaliero.

ARTICOLO 5

L'Azienda provvederà a quanto necessario per il mantenimento dei livelli di igiene ambientale e degli standard di sicurezza rispetto ai rischi chimici, fisici e biologici ed assicurerà tutto quanto necessario per l'attività di ricovero e cura della U.o., comprese le utenze, i farmaci, i presidi e il vitto per i pazienti.

La Direzione medica di Polo Ospedaliero dovrà provvedere a garantire la sterilizzazione dei dispositivi e presidi medico chirurgici necessari sia per gli interventi sia per le medicazioni e per altre terapie necessarie ai degenti.

Il modulario in uso nella U.o. riporterà il logo e la locuzione "Unità operativa di ricovero e cura IRCCS Fondazione G. B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia ONLUS - Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata":

ARTICOLO 6

La Fondazione riconoscerà all'Azienda un contributo di gestione nella intera U.o., ivi incluse le spese generali e di coordinamento, pari al corrispettivo economico maturato secondo quanto prodotto e riconosciuto dalla Regione Lazio per le attività di degenza, di day hospital, di attività ambulatoriale ed eventuali altri finanziamenti per le funzioni svolte presso la U.o. e riconosciute dalla Regione stessa.

A riguardo, la Fondazione rilascerà apposito mandato all'incasso delle competenze maturate a favore dell'Azienda.

ARTICOLO 7

Le parti concordano l'istituzione di un comitato tecnico composto da quattro membri (due per la Fondazione e due per l'Azienda) per la predisposizione del disciplinare tecnico attuativo del presente accordo, la valutazione delle attività svolte ed il monitoraggio dei risultati economici conseguiti. A tal fine saranno organizzati incontri periodici per l'esame dei dati gestionali.



Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata"

Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 ROMA - Tel. (06) 77051-Fax 77053253 - C.F. e P.IVA 04735061006 - Cod. Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n.5163



ARTICOLO 8

L'Azienda si impegna, subordinatamente alla messa a disposizione da parte della Fondazione, del contributo di cui appresso, a ristrutturare e rendere idonei al funzionamento i locali individuati in premessa e necessari per l'espletamento delle attività assistenziali della U.o. nonché per lo svolgimento delle attività di ricerca della Fondazione.

L'iter amministrativo per licenze edilizie, progetto e realizzazione dell'opera saranno curate dall'Azienda.

Ai fini dell'allocazione definitiva negli ambienti da ristrutturare con il contributo di cui appresso, messo a disposizione dalla Fondazione, l'Azienda si impegna a sottoporre il progetto entro e non oltre mesi tre (3) dall'assolvimento degli finanziari da parte della Fondazione stessa.

La Fondazione potrà richiedere modifiche progettuali sempre che non contrastino con le norme organizzative dell'Azienda.

La Fondazione dovrà rilasciare apposito nulla contro all'allocazione negli ambienti provvisori siti nel presidio ospedaliero Britannico.

La Fondazione contribuisce all'investimento per un importo di € 1.500.000,00, a fondo perduto.

ARTICOLO 9

La durata della presente convenzione viene concordata in anni nove a decorrere dal 1° gennaio 2008 per scadere il 31 dicembre 2016 e si intenderà rinnovata per egual periodo se non sarà intervenuta disdetta da una delle due parti con preavviso di anni uno a mezzo raccomandata a/r. Successivamente a tale periodo la durata è convenuta sin d'ora in anni tre, rinnovabili per egual periodo.

ARTICOLO 10

In caso di controversia per l'interpretazione od esecuzione del presente atto, le parti rimandano ad un collegio arbitrale di tre membri, di cui uno scelto da ogni parte ed un terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 02.01.2008

Azienda Ospedaliera
Complesso Ospedaliero
San Giovanni-Addolorata
Il Direttore Generale
Dr. Luigi D'Elia

IRCCS
Fondazione G. B. Bietti
Il Presidente
Prof. Dr. Mario Stirpe

Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Azienda Ospedaliera L.R. Lazio 16/06/1994 n. 18 art. 6

Fotocopia composta da 5
fogli conforme al documento n. 12/03/08
di Ufficio.
Roma

